



# CITTA' DI OTRANTO

## Provincia di Lecce

Ordinanza N. 4 del 22/05/2024

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO: TAGLIO ERBA, SPALCATURA ALBERI E PULITURA DI TERRENI, FONDI, GIARDINI, CORTILI E PROPRIETÀ PRIVATE IN GENERE**

**PREMESSO** che:

- la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque meteoriche;
- l'erba incolta favorisce il proliferare di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio anche lungo le strade comunali e vicinali;
- pervengono al Comune di Otranto segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni, giardini privati ed aree incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- la presenza di cortili, giardini privati e terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia delle suddette aree;

**VISTO** che l'imminente approssimarsi del periodo estivo determina una maggior crescita della vegetazione spontanea e il conseguente aumento del rischio di incendi nei periodi più caldi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**VISTI** gli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile, i quali individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

**VISTI** gli artt. 29-31-32-33 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ssimm.ii.;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO** necessario emanare delle disposizioni urgenti al fine di garantire un controllo sulla crescita delle essenze arboree, nonché al fine di tenere pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare quelle ricadenti all'interno dei centri abitati per scongiurare il pericolo del propagarsi di incendi specialmente nella stagione più calda, nonché mantenere liberi fossi, canali, ecc. per consentire il deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

**VALUTATA** la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicure la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni;

**RICONOSCIUTA** altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica ed in particolare in corrispondenza delle aree di intersezione e presso le curve stradali, ove le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

**RAVVISATA** l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei fondi edificabili e non, prospicienti le vie del centro urbano, delle zone limitrofe, dei giardini, delle aiuole e dei cortili privati;

**DATO ATTO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciate;

**CONSIDERATO** che:

- è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro dell'intero territorio comunale;
- il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute e la sicurezza della collettività locale;

**TENUTO CONTO**, inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

**ORDINA**

**alla generalità dei proprietari e/o agli affittuari dei terreni incolti, cortili e giardini privati ricadenti all'interno della perimetrazione del centro abitato, di procedere, agli interventi di pulizia di seguito elencati ENTRO E NON OLTRE il 20 giugno 2024:**

- 1) taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati, al fine di evitare il rischio di propagazione incendi;
- 2) regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati, in particolare delle aree ubicate in corrispondenza delle intersezioni stradali e delle curve e che pertanto non consentono una corretta visibilità alla circolazione veicolare, nonché regolazione delle siepi, taglio dei rami e delle piante in genere che fuoriescono dal perimetro delle aree private e delle abitazioni, dai muri di confine e dalle cancellate che invadono il marciapiede e che pertanto impediscono o rendono difficoltoso intralciano il transito di pedoni e invalidi e che comunque non consentono il corretto utilizzo dello stesso;
- 3) bonifica, mediante radicale pulizia, delle suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant'altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità;

#### **DISPONE**

- che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
- che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

#### **DEMANDA**

All'Ufficio di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **AVVERTE**

- che, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;
- tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio e a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

**INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg. 120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi pubblici, uffici pubblici).

**SINDACO**  
**f.to Avv. Francesco BRUNI**